



## CITTA' DI RIVOLI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 134

21 DICEMBRE 2001

L'anno duemilauno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

dott. Antonino BOETI - Sindaco

BARCELLO Eduardo  
BUGNONE Giulio  
CALOSSO Valerio  
CAMPANELLA Giovanni  
CATANUTO Luisa  
CATTANEO Fausto  
D'AMATO Giuseppe  
DI CROCE Avermino  
DILONARDO Vito  
DOSIO Valentino  
GAGLIOTTI Nicola  
GOTTERO Carlo  
LETTIERI Alfonso  
LAUGELLI Lorenzo  
LORE' Rocco

MAURO Claudio  
MIANULLI Tatjana  
MORENA Antonino  
MORIONDO Michele  
PIRETTO Claudio  
RISTA Carlo  
ROSIELLO Vito  
RUBINO Antonio  
SALA Piero  
SAMMARTANO Giuseppe  
SENATORE Francesco  
SURACI Domenico  
TESIO Massimo  
VETTORELLO Nello  
VISCOVO Gabriele

Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

Barcello, Bugnone, Cattaneo, D'Amato, Moriondo.

Presiede il Presidente del Consiglio dott. Avermino Di Croce. Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dott. Franco Balbo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta - omissis.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 21 DIC. 2001**

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei cui al D.Lgs. 130 del 3.5.2000.**

Deliberazione d'iniziativa dell'Assessore alle Finanze Giuseppe MORENA:

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, successivamente modificato con il decreto legislativo 3.5.2000, n. 130 ha introdotto uno strumento nuovo, il "riccometro", che consente di valutare con criteri unificati su tutto il territorio nazionale la situazione economica dei cittadini richiedenti agevolazioni nelle prestazioni sociali nonché nelle tariffe richieste per l'accesso ai servizi pubblici.

Il "riccometro" vuole porsi come strumento semplice, di facile leggibilità e visibilità per gli utenti, che persegue il fine di omogeneizzare il più possibile le modalità di valutazione e di calcolo dei patrimoni dei cittadini, misurato attraverso l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato come rapporto fra l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come ricavato da una particolare scala di equivalenza.

Tale strumento è stato dettagliato nello specifico con:

- a) il "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" approvato il DPCM 7.5.1999, n. 221 modificato il DPCM 4.4.2001, n. 242;
- b) il DPCM 18.5.2001 che approva il modello-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione e delle relative istruzioni, per la compilazione, a norma dell'art. 4 comma 6, del D.Lgs. 31.8.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130.

I decreti legislativi sopra indicati prevedevano, all'art. 1, 2° comma, che gli enti erogatori potessero differire l'attuazione della disciplina non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto che avrebbe approvato nel dettaglio i criteri per l'individuazione del nucleo familiare, materia oggetto del citato DPCM 4.4.2001, n. 242 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana in data 26.6.2001.

Considerata la prossima scadenza del termine di entrata in vigore dell'obbligatorietà, occorre approvare uno specifico Regolamento comunale che fissi le regole integrative per la sua applicazione in questa Città;

L'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del T.U. 267/2000;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

## DELIBERI

- di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 130 del 3.5.2000, composto da n. 13 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte formale e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio comunale ritiene opportuno non partecipare al voto, a motivo della propria carica, avente carattere istituzionale *super partes*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente Area servizi sociali, culturali, educativi e di regolarità contabile del Dirigente Area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

con 18 voti favorevoli palesi e 7 voti contrari (cons. Calosso, Lettieri, Piretto, Rista, Sala, Senatore, Tesio) su 26 consiglieri presenti e 25 votanti

APPROVA

La proposta di deliberazione sopra trascritta.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

**Art. 1**

***Finalità ed ambito di applicazione.***

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il Comune di Rivoli esplica nell'ambito dei servizi a domanda individuale, prevalentemente realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

**Art. 2**

***Servizi disciplinati***

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Rivoli attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale:

- Asili nido
- Soggiorni marini e montani per minori
- Centri estivi per minori
- Refezione scolastica
- Eventuali altri servizi che prevedano forme di contribuzione o agevolazione all'utenza che potranno essere successivamente individuati.

**Art. 3**  
**Destinatari dei servizi**

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

**Art. 4**  
**Caratteri e finalità del sistema tariffario**

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale approva ogni anno, anche in relazione al costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, la soglia del valore dell'ISEE dalla quale vengono concesse le agevolazioni e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento nonché in altri atti del Consiglio Comunale.

L'ISEE ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento individuato dal D.Lgs. 31.3.1998,n.109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n.130 e dettagliato dal "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" approvato con i Dpcm 7.5.1999,n.221 modificato dal Dpcm 4.4.2001,n.242.

**Art 5**  
**Criteria generali per la determinazione delle tariffe**

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- 2) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione all'ISEE familiare, vale a dire la condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare ;
- 4) definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

**Art. 6**  
**Determinazione della tariffa**

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

1. presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Dpcm 18.5.2001 relativa ai redditi ed ai patrimoni mobiliari ed immobiliari nonché alla consistenza del nucleo familiare, sulla base dell'apposita modulistica fornita dall' Ufficio competente;
2. rilascio da parte dello stesso Ufficio dell'Attestazione contenente le informazioni sintetiche della dichiarazione sostitutiva nonché il valore ISEE relativo a tutti i componenti il nucleo familiare, valido per un anno;

3. presentazione della domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio con l'indicazione del proprio ISEE;
4. determinazione della tariffa sulla base della collocazione dell'ISEE del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione:

soglia massima derivante dal calcolo ISEE : tariffa massima = ISEE utente : X(tariffa utente)

$$X \text{ (tariffa utente)} = \frac{\text{retta massima X ISEE utente}}{\text{valore ISEE della soglia massima}}$$

Per i singoli servizi si prevedono abbattimenti della tariffa nella misura massima del 30% nei casi di utenti che usufruiscono dello stesso servizio appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Viene individuata una soglia minima al di sotto della quale viene applicata comunque la tariffa minima.

E' prevista l'esenzione totale esclusivamente per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza da parte dei Servizi Socio Assistenziali. Pertanto tale esenzione potrà essere concessa solo su specifica e motivata segnalazione scritta del C.I.S.A. di Rivoli a soggetti il cui valore ISEE sia pari o inferiore alla soglia minima individuata per il servizio a cui chiedono di accedere.

#### **Art. 7** **Definizione di nucleo familiare**

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile.

A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal Dpcm 7.5.1999,n.221 come modificato dal Dpcm 26.6.2001,n.242.

## **Art 8**

### ***Criteri per la determinazione della situazione economica***

L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE viene calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 7.5.1999,n.221 e Dpcm 26.6.2001,n.242

## **Art 9**

### ***Acquisizione e trattamento dei dati personali***

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. **675/96** e successive modificazioni, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

## **Art. 10**

### ***Procedure applicative***

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a presentare il modulo di dichiarazione sostitutiva unico, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi,

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Il richiedente dichiarerà, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della agevolazione tariffaria, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche prima della scadenza della relativa attestazione, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica. La decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione viene fissata al primo giorno del mese successivo.

Anche in caso di variazione della situazione economica derivante da eventi quali: recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc., verificatisi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

### **Art 11** **Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 10% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite i propri uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.), ovvero, tramite l'Ufficio Unico delle Entrate .

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Le modalità ed i tempi previsti per le verifiche e i controlli sulla veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali dichiarate dai soggetti saranno approvati con apposito atto dirigenziale.

**Art. 12**  
**Revoca dei benefici concessi**

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

**Art. 13**  
**Norme finali**

Le norme contenute nel presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla citata normativa statale di riferimento nonché alla normativa regionale che dovesse eventualmente essere emanata in materia in futuro.

Il presente Regolamento costituisce altresì norma generale di riferimento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi erogati dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Rivoli.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 21 DIC. 2001

Letto, approvato e sottoscritto salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione (art. 65 regolamento del Consiglio comunale).

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15 GEN. 2002.

Rivoli, 31 GEN. 2002



IL SEGRETARIO GENERALE



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134.3 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Rivoli, 28 GEN. 2002



IL SEGRETARIO GENERALE

